

REGOLAMENTO DEL
TRIBUNALE ARBITRALE
DELLA CAMERA DI
COMMERCIO
ITALIANA - BARCELLONA

INDICE

	Pagina
ARTICOLI 1,2,3.....	3
ARTICOLI 4,5,6.....	4
ARTICOLI 7,8.....	5
ARTICOLI 9,10,11.....	6
ARTICOLI 12,13,14.....	7
ARTICOLI 15,16,17.....	8
ARTICOLI 18,19.....	9
ARTICOLI 20,21.....	10
ARTICOLO 22.....	11
ARTICOLI 23,24.....	12
ARTICOLI 25,26,27,28.....	13
ARTICOLI 29,30,31.....	14
ARTICOLI 32,33,34, DISPOSIZIONE FINALE	15
ALLEGATI.....	16

ARTICOLO 1. SOTTOPOSIZIONE

La sottoposizione delle parti al Tribunale Arbitrale della Camera di Commercio Italiana – Barcellona (TACCIB) implica che lo sviluppo del procedimento arbitrale avvenga in conformità con le disposizioni di tale Regolamento e, solo per quanto da esso non previsto, secondo quanto disciplinato dalla Legge 60/2003, del 23 dicembre, sull'Arbitrato.

Il TACCIB potrà regolare arbitrati nazionali ed internazionali, secondo diritto o secondo equità, non essendo necessario che le parti risultino associate alla Camera di Commercio Italiana – Barcellona.

Il TACCIB rigetterà quegli arbitrati che non risultino conformi alla Legge e al presente Regolamento.

La sottoposizione delle parti al Regolamento in questione obbliga le stesse ad adempiere la decisione arbitrale.

ARTICOLO 2. NUMERO DI ARBITRI

Il procedimento arbitrale sarà diretto da uno o tre arbitri, in tal caso, quest'ultimi formeranno il collegio arbitrale.

L'utilizzo del termine Arbitro in tale Regolamento fa riferimento senza distinzione alcuna all'arbitro monocratico o collegiale.

ARTICOLO 3. LINGUA DELL'ARBITRATO

Il procedimento arbitrale si svilupperà indifferentemente in lingua spagnola o italiana in base alle richieste delle parti.

Nel caso in cui le parti presentino documenti in qualsiasi altra lingua ufficiale all'interno dell'Unione Europea, dovranno allegare le traduzioni debitamente firmate e certificate da un traduttore asseverato unitamente ai documenti presentati, ed essendo a carico del proponente le spese di traduzione ed interpretariato. Quando non risultino allegate le traduzioni, verrà concesso un termine di 10 giorni per farlo, considerandosi, tali documenti, come non presentati nel caso in cui il termine risulti spirato infruttuosamente.

Suddette documentazioni e relative traduzioni, se non giurate, saranno trasmesse alle controparti affinché alleghino ciò che ritengano in loro diritto nel termine di 5 giorni.

ARTICOLO 4. NOTIFICAZIONI

Tutte le notificazioni o comunicazioni si considereranno ricevute il giorno in cui siano state consegnate personalmente al destinatario in qualsiasi luogo o a qualsiasi persona con esso domiciliata, residenza abituale, stabilimento o indirizzo. Allo stesso modo, sarà valida la notificazione o comunicazione realizzata tramite telefax o altro mezzo di telecomunicazione elettronico, telematico o di altro tipo dello stesso genere che permetta l'invio e la ricezione di scritti e documenti ponendo a conoscenza della remissione e del recepimento, e che siano stati designati dall'interessato, su richiesta del TACCIB.

Nel caso in cui non sia possibile la notificazione in nessuno dei luoghi sopracitati, nè attraverso i suddetti mezzi tecnici, a seguito di una ragionevole indagine alla quale collaboreranno le parti interessate, si considererà validamente effettuata la notificazione attraverso l'affissione completa di ciò che debba notificarsi nella bacheca degli annunci della Camera di Commercio Italiana – Barcellona, ossia nella sede in cui venga radicato l'arbitrato, durante un termine di 5 giorni.

ARTICOLO 5. TERMINI E GIORNI UTILI

I termini stabiliti in tale Regolamento saranno computati dal giorno successivo all'avvenuta notificazione o comunicazione. Nel caso in cui debba presentarsi uno scritto dentro di un termine, la consegna si intenderà compiutamente effettuata dentro dello stesso, quando il trasferimento alle parti avvenga tramite un mezzo dal quale quest'ultimo consti prima dello scadere del termine, anche se la ricezione avvenga successivamente.

I termini stabiliti in giorni saranno computati come giorni abili

Il mese di Agosto non sarà computabile a tutti gli effetti, incluso il termine necessario per l'emanazione del lodo arbitrale, così come la totalità dei sabati e delle domeniche dell'anno.

ARTICOLO 6. RICHIESTA D'INTERVENTO

L'intervento del TACCIB avrà luogo su istanza di qualsiasi delle future parti del procedimento arbitrale, tramite la presentazione dell'istanza che si consegnerà della sede della Camera di Commercio Italiana – Barcellona.

Sarà sufficiente che contenga le specifiche menzioni necessarie dettate dall'articolo 7 del presente Regolamento affinché si formi correttamente il procedimento arbitrale.

ARTICOLO 7. REQUISITI PER IL SOLLECITO DEL PROCEDIMENTO

Nell'effettuare il sollecito, la parte istante dovrà accreditare tramite la presentazione dell'istanza con la quale richiede che si avvii il procedimento arbitrale:

- a) Il convenio arbitrale o l'accordo tra le parti dal quale risulti la competenza del TACCIB.
- b) Eventuali rappresentanze..
- c) La determinazione dell'ammontare del procedimento.
- d) La designazione dell'arbitro secondo la propria preferenza ed indicando un numero di persone idonee a tale investitura non superiore a cinque. Tale lista dovrà contenere un documento separato per l'utilizzo da parte del TACCIB ed in caso di omissione, si intenderà che quest'ultimo designi l'arbitro.
- e) Descrizione della controversia e indicazione delle domande da sottoporre.
- f) La ricevuta del versamento della provvigione sul conto corrente del TACCIB per far fronte alle spese di apertura del procedimento e registrazione dell'atto, il tutto in base all'IVA aggiornata alla percentuale in vigore.
- g) La lingua, italiana o spagnola, con la quale si richiede che lo sviluppo del procedimento abbia luogo.

Potranno allegarsi documenti che si ritengano opportuni.

ARTICOLO 8. AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Prima di dare avvio al procedimento, il TACCIB potrà richiedere all'istante di chiarire o ampliare alcuni estremi del suo scritto o che completi la documentazione depositata, concedendo un termine di 10 giorni a tal fine.

L'inesistenza o inefficacia del convenio arbitrale non impedità che il TACCIB possa trasmettere l'istanza alla controparte considerando la possibilità di una sottoposizione all'arbitrato, la quale deve essere rettificata per iscritto dinanzi al TACCIB.

ARTICOLO 9. TRASMISSIONE ALLE CONTROPARTI

Depositata la domanda, con massima celerità, si procederà alla trasmissione della copia alla controparte o controparti affinché, tramite reclamo, possa essere manifestata la contrarietà all'arbitrato, avendo inoltre la possibilità di presentare eventuali domande riconvenzionali nel termine di 30 giorni.

Nel caso in cui la controparte manifesti il proprio dissenso, il TACCIB deciderà circa il proseguo o meno del procedimento.

La notificazione si realizzerà nel domicilio del convenuto indicato dal demandante. In difetto di ciò, la notificazione si effettuerà in qualsiasi domicilio che consti da qualunque documentazione agli atti.

Allo stesso modo, e senza rendere nota la lista degli arbitri suggerita dall'istante, verrà richiesta la stessa alla controparte affinché suggerisca 5 nomi di persone competenti per ricoprire la carica di Arbitro.

La documentazione introduttiva dovrà essere trasmessa al TACCIB dentro il termine indicato e che non potrà essere superiore a 30 giorni. Se non si allega la lista di arbitri, si intenderà che la controparte conferisce al TACCIB la facoltà di designazione dell'arbitro, il quale dovrà ricadere su persone distinte da quelle richieste dall'istante.

Le eventuali domande riconvenzionali saranno soggette ai requisiti stabiliti dall'articolo 7.

Il mancato deposito di qualsiasi documentazione da da parte di coloro ai quali sia stata trasmessa dentro il termine stabilito l'istanza, determinerà la continuazione del procedimento in contumacia, salvo ordine di archiviazione del demandante.

ARTICOLO 10. COPIE

Le parti dovranno depositare un numero di copie corrispondente al numero dei soggetti implicati nel procedimento arbitrale, più una per l'arbitro, di tutti gli scritti e documenti che presentino, lasciando gli originali depositati ed archiviati nella segreteria del TACCIB.

ARTICOLO 11. ACCETTAZIONE DELL'INCARICO

Una volta conclusa la documentazione introduttiva, il TACCIB procederà all'accettazione, eventualmente, dell'incarico arbitrale ed altri dettagli, secondo le regole stabilite dal presente Regolamento.

ARTICOLO 12. RIFIUTO DELL'INCARICO

Il TACCIB potrà rifiutare l'incarico nei seguenti casi;

- a) Se l'accordo arbitrale o l'accordo tra le parti risulti contrario a norme di legge, al presente Regolamento o risultasse impossibile la sua esecuzione.
- b) Se risulti manifesta l'inesistenza, nullità o prescrizione del convenio arbitrale o dell'accordo tra le parti.
- c) Nel caso di oggettiva incompetenza dell'arbitro.

Ciò nonostante, l'accettazione dell'incarico non pregiudicherà la decisione che potrà adottare l'arbitro a suo tempo su tali punti sopracitati.

ARTICOLO 13. TIPOLOGIE DI ARBITRATO E LUOGO DI CELEBRAZIONE

Dovrà intendersi adottato dalle parti un arbitrato secondo diritto, ad esclusione dei casi in cui, tramite espresso accordo, queste vogliano adottare un arbitrato secondo equità.

Il luogo di celebrazione dell'arbitrato potrà indistintamente essere la sede della Camera di Commercio Italiana – Barcellona, o quello che le parti accordino mutuamente o, in difetto, su criterio del Tribunale.

ARTICOLO 14. DESIGNAZIONE E NUMERO DEGLI AARBITRI

Il TACCIB sarà il responsabile della designazione dell'arbitro, secondo quanto disposto nel presente Regolamento e la legge vigente, nonché ad accordare il numero degli arbitri che dovranno dirimere la controversia, ciò in funzione della natura ed importanza della questione instaurata.

Per la designazione si seguirà il seguente procedimento:

- a) Se i soggetti suggeriti dalle parti nelle loro liste coincidono, il TACCIB designerà l'arbitro tra queste e liberamente coloro i quali o colui il quale risulti necessario per la composizione del Collegio arbitrale nel caso in cui le coincidenze non risultino sufficienti.
- b) Se non coincidono gli arbitri proposti dalle parti o una delle stesse omette l'indicazione, il TACCIB designerà l'arbitro liberamente fra la lista degli arbitri in possesso della Camera di Commercio Italiana – Barcellona.

Per la designazione di arbitri in controversie dal valore inferiore a 20.000 euro si farà riferimento a quanto disciplinato dall'articolo 23 del presente Regolamento.

ARTICOLO 15. INCOMPATIBILITÀ

Quando qualche membro del TACCIB o del procedimento arbitrale abbia alcun interesse diretto nella questione sottoposta all'arbitrato, sarà considerato incompatibile con l'esercizio delle proprie funzioni dal momento in cui si viene a conoscenza di ciò.

ARTICOLO 16. NOTIFICAZIONE ALL'ARBITRO E ALLE PARTI

La designazione dell'arbitro ed il luogo di svolgimento del procedimento arbitrale verranno notificate alla persona scelta come arbitro con la massima celerità, trasmettendogli la copia corrispondente dell'istanza del demandante e la contestazione del mandato, le eventuali domande riconvenzionali e documenti depositati dalle parti.

La stessa notificazione si effettuerà alle parti.

Nel termine di 10 giorni successivi alla notificazione prevista nel primo comma, l'arbitro dovrà comunicare per iscritto al TACCIB la propria accettazione, ove un eventuale silenzio indicherebbe il mancato accoglimento della nomina.

Le parti avranno il diritto di recusare l'arbitro o il collegio nel termine di 5 giorni successivi alla citata notificazione. Il TACCIB risolverà nel merito senza che ciò determini interruzione del procedimento.

ARTICOLO 17. INDIPENDENZA ED IMPARZIALITÀ DELL'ARBITRO

L'arbitro deve essere e deve rimanere indipendente ed imparziale durante tutta la durata del procedimento arbitrale. In nessun ipotesi, potrà mantenere o aver mantenuto negli ultimi tre anni relazioni personali, professionali o commerciali con le parti in causa.

Il soggetto proposto per ricoprire la carica di arbitro dovrà rivelare al TACCIB tutte le circostanze che possano dar luogo a giustificati dubbi circa la sua imparzialità ed indipendenza. L'arbitro, a partire dalla sua nomina, manifesterà alle parti e al TACCIB immediatamente qualunque circostanza sopravvenuta in merito.

ARTICOLO 18. REQUISITI PER LA NOMINA DI ARBITRO

- a) L'Arbitro o gli arbitri designati dovranno aver conseguito la laurea in giurisprudenza.
- b) Dovranno avere un'esperienza attestata dall'iscrizione all'albo degli avvocati di più di 25 anni.
- c) Dovranno attestare una esperienza lavorativa presso uno studio legale maggiore di 10 anni.
- d) Dovranno essere professionisti di rinomato prestigio.

Per verificare il compimento di detti requisiti dovrà consegnarsi uno scritto dove si dimostri l'esperienza dell'avvocato come socio o consigliere di uno studio legale o una lettera formale del proprio dipartimento giuridico dove si certifichi la durata come socio dello studio della persona interessata all'esercizio della funzione arbitrale.

Sarà in ogni momento competenza del TACCIB stabilire i criteri con i quali venga elaborata o modificata la lista degli arbitri.

ARTICOLO 19. CESSAZIONE DELL'INCARICO

Accolto l'incarico, l'arbitro non potrà venir meno allo stesso fuorchè per le seguenti motivazioni:

- a) Rimozione da parte del TACCIB su istanza di tutte le parti senza necessità di motivazione alcuna.
- b) Impedimenti di fatto o di diritto per l'esercizio delle sue funzioni riscontrato dal TACCIB.
- c) Incompatibilità sopravvenuta rilevata dalle parti o su istanza del TACCIB.
- d) Morte, sopravvenuta incapacità, o perdita delle condizioni di idoneità che sullo stesso concorrano o per rinuncia espressa.

Nei suddetti casi, salvo diverso accordo stabilito dalle parti, il TACCIB procederà alla designazione di un diverso arbitro secondo il procedimento dettato dall'articolo 14 del presente Regolamento, potendo ricadere la designazione direttamente su altra persona idonea il cui nome coincida a quelli presenti nelle liste di preferenza di entrambe le parti.

ARTICOLO 20. INIZIO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Il TACCIB, ricevuta l'accettazione dell'arbitro, in funzione delle circostanze del caso, accorderà la convocatoria, nel termine di 20 giorni, dell'arbitro e delle parti affinché compaiano dinanzi la sede del Tribunale Arbitrale nel giorno e nella ora stabiliti, al fine di comunicare formalmente a quest'ultime l'accettazione dell'arbitro e determinare i particolari del procedimento arbitrale.

La mancata comparizione delle parti non rappresenterà causa ostativa allo svolgimento di tale procedura. Il TACCIB potrà stabilire una seconda convocatoria o decidere di proseguire con il procedimento.

ARTICOLO 21. COMPARIZIONE DELLE PARTI

Saranno presenti alla comparizione delle parti, le quali potranno essere presenti attraverso del proprio rappresentante debitamente accreditato ed assistiti da un esperto. Potrà assistere anche un membro del TACCIB.

Tale atto avrà inizio tramite sollecito dell'arbitro alle parti affinché esponano i temi centrali delle rispettive pretese i quali possano risultare determinanti per la fissazione dell'interesse o il valore della controversia. Compiuti tali estremi si darà comunicazione formale alle parti dell'accettazione dell'incarico arbitrale da parte dell'arbitro.

Poste a conoscenza di tale accettazione, le parti, quando ricorrano circostanze che possano dar luogo a giustificati dubbi circa l'imparzialità o l'indipendenza dell'arbitro, potranno far valere il proprio potere di riconsiliazione nello stesso atto o nel termine di 5 giorni, la cui questione potrà decidersi nello stesso atto o nei 5 giorni successivi alla riconsiliazione. In qualunque momento del procedimento, ciascuna delle parti potrà richiedere all'arbitro chiarimenti circa la propria relazione con le altre parti.

Esaminate le pretese delle parti, sarà fissato dal membro del TACCIB presente alla convocatoria, con l'ausilio dell'arbitro, il valore del procedimento ed in funzione dello stesso, la provvigione che le parti dovranno versare per far fronte alle spese e agli onorari dell'arbitrato aumentati dell'IVA corrispondente. Nello stesso atto verrà richiesto alle parti di versare l'importo sul conto corrente del TACCIB nel termine accordato, o, in mancanza, su decisione dell'arbitro con l'approvazione del membro del TACCIB. Tale termine non potrà essere inferiore a 10 giorni.

In merito al procedimento, l'arbitro e le parti stabiliranno i termini per i depositi, per ciò che riguarda allegazioni e prove, così come altri stimati opportuni. Verrà anche fissato il termine per l'emanazione del lodo arbitrale. Tutti questi termini rimarranno sospesi finché non si produrrà il pagamento totale della provvigione di fondi.

Verificatosi tale pagamento, il TACCIB notificherà tale circostanza alle parti al fine di avviare il computo dei termini fissati per la comparizione.

Nel caso di mancato pagamento nella sua totalità o pagamento parziale della provvigione di fondi, si farà riferimento a quanto disciplinato dall'articolo 30 del presente Regolamento.

Di quanto effettuato si redigerà un verbale che sarà firmato dall'arbitro, le parti comparse ed il membro del TACCIB.

Nel caso in cui la redazione dell'atto si fosse realizzata in contumacia di una delle due parti, verrà effettuata comunicazione immediata del valore fissato per la causa nel procedimento arbitral e della provvigione di fondi che dovrà pagare nel termine massimo di 20 giorni dall'avvenuta accettazione dell'arbitro unita ad una copia del verbale.

Successivamente al pagamento verrà fissato alle parti un termine per il deposito di allegazioni e prove stimate opportune nel termine di 20 giorni.

Nel caso in cui le parti non siano concordi con la fissazione dei termini, l'arbitro stesso ne fisserà altri con l'approvazione del membro del TACCIB.

ARTICOLO 22. COORDINAMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Salvo diverso accordo delle parti, l'arbitro coordinerà il procedimento arbitrale in conformità alle seguenti regole:

- a) Tutte le parti presenteranno le proprie documentazioni dalla data di comparizione delle parti, allegando tutti i documenti che si ha intenzione di far valere.
- b) Tali documentazioni saranno trasmesse alle controparti affinché realizzino nel termine di 20 giorni le allegazioni che stimino opportune.
- c) Compiuta la trasmissione delle documentazioni o spirato il termine, le parti verranno convocate ad una seconda udienza dove potranno esporre le prove delle quali le parti intendono avvalersi, dovendoesporle personalmente, nel caso in cui venga richiesta una sua dichiarazione.
- d) Se alcuna prova non possa espletarsi dalla documentazione, si aprirà un termine massimo di 15 giorni per il suo espletamento, in una o più udienze alle quale le parti potranno partecipare.
- e) Terminata la fase probatoria, entrambe le parti presenteranno nel termine comune di 10 giorni le proprie conclusioni.

f) Prima dell'emanazione del lodo arbitrale, l'arbitro potrà audire le parti affinché queste chiariscano un estremo o affinché queste espletino una fonte di prova ritenuta necessaria per la composizione della controversia.

g) Il termine massimo per l'emanazione del lodo arbitrale sarà di sei mesi computati dallo spirare del termine concesso per la contestazione della domanda o delle allegazioni iniziali delle parti.

Tale termine potrà essere ampliato di due mesi attraverso decisione motivata dall'arbitro.

ARTICOLO 23. PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

Nelle cause dal valore non superiore alle 20.000 euro, il Tribunale notificherà alle parti l'accettazione dell'arbitro e convocherà le stesse in un'udienza con un preavviso minimo di 20 giorni, affinché nei 10 giorni successivi a detta notificazione le parti presentino le proprie allegazioni e documentazioni, dei quali si effettuerà trasferimento alle controparti per la sua conoscenza. Nell'udienza, la quale potrà essere prorogata su criterio dell'arbitro, verranno espletate le prove di cui vorranno avvalersi le parti e verranno formulate le conclusioni, lasciando gli atti documentali da decidersi, dentro il termine fissato per l'emanazione del lodo arbitrale.

Il Tribunale chiederà alle parti di versare la provvigione di fondi fissata prima dell'udienza affinché possa darsi inizio al procedimento arbitrale. Nel caso in cui non sia stato effettuato il versamento da parte di nessuna delle parti, si farà riferimento a quanto disciplinato dall'articolo 30 del presente Regolamento.

Nei procedimenti regolamentati in questo articolo, il TACCIB designerà direttamente gli arbitri senza che vengano presi in considerazione i suggerimenti delle parti, a meno che questi non coincidano.

ARTICOLO 24. RIPETIZIONE DEGLI ATTI

Nel caso di cessazione dell'incarico di arbitro per qualunque delle circostanze previste dall'articolo 19 del presente Regolamento, una volta iniziato il procedimento, il nuovo arbitro deciderà circa la necessità di ripetere gli atti già espletati, nel qual caso si intenderà ampliato il termine per l'emissione del lodo arbitrale per il tempo necessario e corrispondente alla ripetizione degli atti.

ARTICOLO 25. CORREZIONI DI ERRORI

Nei 20 giorni successivi alla notificazione del lodo arbitrale, ciascuna delle parti potrà sollecitare la correzione del lodo affetto da qualunque errore materiale o aritmetico, o un chiarimento di un punto concreto del lodo che dovrà effettuarsi nel termine di 10 giorni.

ARTICOLO 26. SEGRETERIA

Il segretario del TACCIB El secretario del TACCIB svolgerà l'incarico di segretario del procedimento arbitrale.

Le comunicazioni delle parti e degli arbitri con il TACCIB, così come il deposito di scritti e documentazioni dinanzi il Tribunale, si effettueranno attraverso la consegna diretta alla segreteria del Tribunale o tramite raccomandata con avviso di ricevuta.

Le comunicazioni delle parti con gli arbitri e di quest'ultimi con le stesse ed il deposito di documentazioni e scritti si effettueranno attraverso la segreteria del TACCIB.

ARTICOLO 27. NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI CON SOGGETTI TERZI

Il demandante dovrà notificare nella sua istanza di arbitrato il proprio domicilio agli effetti delle notificazioni ed il domicilio conosciuto della parte demandata. Allo stesso modo il demandante dovrà comunicare numero di telefono, fax o posta elettronica.

La comunicazione dell'arbitro con la Giurisdizione, Amministrazione e soggetti terzi deve avvenire tramite il TACCIB e si considererà valida quella effettuata con fax, posta elettronica o qualunque altro mezzo che permetta l'invio e la ricezione di documentazioni.

ARTICOLO 28. IL LODO ARBITRALE

Il lodo arbitrale può essere emanata su istanza delle parti per essere giunte ad un mutuo accordo fra le stesse e può prodursi in qualunque momento del procedimento arbitrale.

Il lodo arbitrale sarà emanato anche in caso di disaccordo fra le parti e su istanza dell'arbitro una volta concluso il procedimento arbitrale.

Il lodo verrà notificato alle parti tramite il TACCIB. Una volta ricevuta la notificazione le parti avranno un termine massimo di 10 giorni per sollecitare uno scritto che chiarisca alcun punto o estremo del lodo o per richiedere la correzione di alcun errore di calcolo, tipografico, di copia o simili.

L'arbitro o gli arbitri risolveranno sui menzionati scritti in un termine di 20 giorni.

ARTICOLO 29. PUBBLICAZIONE DEL LODO ARBITRALE

Il TACCIB non pubblicherà i lodi, mantenendo riservata l'identità delle parti, a meno che non venga autorizzato dalle stesse alla pubblicazione e o rivelazione.

ARTICOLO 30. ESECUZIONE DEL LODO ARBITRALE

La parte che si proponga di sollecitare l'esecuzione giudiziale del lodo potrà richiedere l'intervento del TACCIB per intentare previamente l'esecuzione volontaria.

L'esecutività giudiziale del lodo si prescriverà una volta trascorsi 5 anni dalla data della notificazione alle parti della sua emanazione nel procedimento arbitrale.

ARTICOLO 31. SPESE GIUDIZIALI E PROVVISORIO

Il TACCIB pubblicherà e manterrà aggiornato una tabella di spese giudiziali e tasse.

La parte sollecitante l'intervento del TACCIB dovrà pagare una quantità fissa dovuta a spese di apertura e registro dell'atto la cui quantità è fissata dal TACCIB. La ricevuta di pagamento nel conto corrente del TACCIB di tale importo, aumentato dell'IVA corrispondente, dovrà unirsi alla presentazione della prima documentazione.

Secondo quanto previsto da tale Regolamento, il TACCIB fisserà la quantità del pagamento corrispondente a quanto necessario per le spese giudiziali, onorari del procedimento arbitrale stabiliti dallo stesso TACCIB. Fin quando non venga versata detta quantità di denaro non si darà inizio al procedimento arbitrale e produrrà la caducazione dell'incarico trascorsi due mesi dal sollecito di pagamento del TACCIB.

Nel caso in cui una delle parti non soddisfi la provvigione di fondi o altri pagamenti, la parte interessata alla continuazione del procedimento arbitrale potrà versare detta quantità in luogo della controparte e potrà richiederne la restituzione nei costi che saranno stabiliti nel lodo arbitrale.

Se la parte demandante modificasse in qualunque momento opportuno l'interesse o la quantità delle richieste avanzate o qualunque delle altre parti modificasse tale quantità, il TACCIB liquiderà e reclamerà la differenza della provvigione di fondi. In merito a tale liquidazione saranno osservate le stesse norme della disciplina del precedente comma.

ARTICOLO 32. CUSTODIA DEGLI ATTI

Concluso il procedimento arbitrale, si procederà alla ripartizione dei documenti depositati dalle parti e nel caso in cui non si possa consegnare gli stessi ad una o entrambe le parti spetterà al TACCIB la conservazione e custodia degli atti arbitrali per un periodo massimo di un anno a partire dall'emanazione del lodo arbitrale.

Trascorso un anno dall'emanazione del lodo, sarà comunicato alle parti che hanno a disposizione un termine di 15 giorni entro il quale possono sollecitare la ripartizione dopodichè il TACCIB non si riterrà più responsabile della conservazine degli atti arbitrali.

ARTICOLO 33. AUSILIO AGLI ARBITRI

L'arbitro potrà sollecitare assessoramento e assistenza al TACCIB nel corso del procedimento arbitrale.

ARTICOLO 34. INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

L'arbitro o qualsiasi parte potrà sottoporre al TACCIB qualunque dubbio che possa essere sorto circa l'interpretazione o integrazione del presente Regolamento, avendo la propria decisione carattere vincolante.

DISPOSIZIONE FINALE. Si allega come Annesso I le tasse e gli onorari del Tribunale Arbitrale della Camera di Commercio Italiana – Barcellona e come Annesso II tre schemi relativi rispettivamente al sollecito del procedimento, alla designazione dell'arbitro e al procedimento arbitrale.

ANNESSO I

Tasse e onorari del Tribunale Arbitrale della Camera di Commercio Italiana – Barcellona

Le parti che interpongano una domanda di arbitrato dovranno allegare, come causale di tassa una ricevuta di avvenuto pagamento dell'importo di 300 euro.

Gli arbitri avranno la totale libertà nel caso in cui non ci sia accordo fra le parti di imposizione dei costi alla controparte o a nessuna delle parti e che ciascuna parte si paghi i costi degli onorari per il procedimento arbitrale.


Allo stesso modo l'arbitro avrà totale libertà di imporre una condanna pecuniaria per mala fede o temerarietà.

Gli onorari si determineranno e so pubblicheranno secondo le tariffe corrispondenti


VALORE CONTROVERSIA	MINIMO	MASSIMO
(Euro)	(Euro)	(Euro)
fino 20.000	1.800	4.000
da 20.001 a 45.000	4.000	6.750
da 45.001 a 90.000	6.750	9.000
da 90.001 a 180.000	9.000	14.400
da 180.001 a 600.000	14.400	24.000
da 600.001 a 1.500.000	24.000	30.000
Superiore a 1.500.000	30.000	30.000 + 0,5% aumento

ANNESSO II

1) SOLLECITO DI ARBITRATO: ISTANZA E COMPARIZIONE



2) DESIGNAZIONE DEGLI ARBITRI



3) PROCEDIMENTO ARBITRALE

